

Statuto

Art. 1

Denominazione - Sede - Durata

1. L'associazione non riconosciuta denominata "FamigliAttiva ODV" è un'organizzazione di volontariato (ODV) la cui sede legale è fissata presso la residenza del presidente in carica.
2. Nelle more dell'attivazione del registro unico nazionale del terzo settore, e della conseguente iscrizione dell'associazione in tale registro, sarà utilizzata la seguente denominazione:

"FamigliAttiva ODV".

Quando e se si concretizzerà l'iscrizione al registro di cui sopra l'associazione prenderà la denominazione:

"FamigliAttiva ODV - ETS";

3. L'associazione può istituire sedi secondarie, uffici e rappresentanze, eventualmente anche in luoghi diversi da quello in cui è fissata la sede legale.
4. L'associazione è costituita tempo indeterminato.

Art. 2

Statuto

1. L'associazione è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti delle leggi statali e regionali, del D. Lgs. 117/2017 (codice del terzo settore) e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 3

Carattere associativo

1. FamigliAttiva ODV:
 - a) è estranea a ogni attività politico-partitica, religiosa e razziale;
 - b) non ha fini di lucro;
 - c) intende perseguire esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
 - d) opera con l'apporto prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati;
 - e) svolge attività prevalentemente in favore di terzi.
2. I principi della struttura organizzativa e gerarchica dell'associazione sono ispirati a criteri di democraticità e solidarietà al fine di consentire l'effettiva partecipazione degli associati alla vita e all'attività della medesima.

Art. 4

Finalità

1. FamigliAttiva ODV persegue il fine di supportare la famiglia quale entità fondamentale delle comunità in cui è inserita e, più in particolare, della nostra società, e pertanto opera:
 - a) difendendo e promuovendo i diritti a livello culturale, sociale, politico ed economico;
 - b) favorendo la crescita personale e culturale delle persone, sia in età scolare che adulte;

- c) favorendo lo sviluppo delle comunità in cui si trova a operare;
 - d) favorendo lo sviluppo di reti di famiglie che affrontano problemi comuni.
2. FamigliAttiva ODV individua come proprie e svolge le seguenti "attività di interesse generale" di cui alle seguenti lettere dell'articolo 5 del codice del terzo settore:
- a) lettera a): interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
 - b) lettera d): educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - c) lettera i): organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - d) lettera k): organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
 - e) lettera l): formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
 - f) lettera u): beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
 - g) lettera w): promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
3. L'associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del codice del terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale di cui sopra, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del medesimo codice e dalla normativa vigente.

Art. 5

Libri sociali obbligatori

1. L'associazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi dell' art. 15 del codice del terzo settore, salvo modifiche normative successive.
2. Oltre le scritture prescritte dalle norme di legge ai fini contabili e fiscali, l'associazione deve tenere:
 - a) il libro degli associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione.
3. I libri di cui alle lettere a) e b) del comma 2, sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione, i libri di cui alla lettera c) del comma 2, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Art. 6

Patrimonio

1. Il patrimonio dell'associazione è costituito:
 - a) dalle quote associative annuali ed eventuali contributi volontari degli associati;



- b) da contributi di organismi internazionali, Stato, amministrazioni pubbliche, enti locali, istituti di credito, enti in genere e altre persone fisiche e giuridiche;
- c) da eventuali erogazioni, sovvenzioni, donazioni e lasciti di terzi o di associati, accettate dall'organo di amministrazione che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'associazione.

In particolare:

- 1) i lasciti testamentari sono accettati, con beneficio d'inventario e previa deliberazione dell'organo di amministrazione, dal presidente il quale compie anche i relativi atti giuridici;
 - 2) le convenzioni sono accettate, previa delibera dell'organo di amministrazione, dal presidente il quale compie anche i relativi atti giuridici.
- d) da eventuali entrate per servizi prestati con convenzioni e da attività commerciali e produttive marginali svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al proprio autofinanziamento.
 - e) dai beni dell'associazione, siano essi immobili, mobili registrati e mobili.
- 2. I beni immobili e i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'associazione e sono ad essa intestati.
 - 3. Tutti i beni appartenenti all'associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell'associazione e consultabile da tutti gli aderenti.
 - 4. Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi e altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'ente.

Art. 7

Durata del periodo di contribuzione

- 1. L'importo della quota associativa annuale viene stabilito dall'organo di amministrazione annualmente ed approvato dall'assemblea.
- 2. La quota associativa è dovuta per tutto l'anno in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione. L'associato che recede o che comunque cessa di far parte dell'associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

Art. 8

Divieto di distribuzione del patrimonio associativo

- 1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Questo salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge.
- 2. Utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 4.

Art. 9

Responsabilità e assicurazione

- 1. FamigliAttiva ODV risponde solo degli impegni contratti a suo nome dagli organi statuari competenti o da associati appositamente delegati e/o autorizzati e, a eccezione di questi, nessuno degli aderenti può essere ritenuto individualmente responsabile delle obbligazioni così contratte.



2. Gli aderenti all'associazione che svolgono attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi.
3. L'associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o dei contratti stipulati.
4. L'associazione, previa delibera dell'organo di amministrazione, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'associazione stessa.

Art. 10 Rapporti di lavoro

1. L'associazione, per il perseguimento delle proprie finalità, può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.
2. In caso di assunzione di lavoratori dipendenti, gli stessi hanno diritto a un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi.
3. Il numero degli eventuali lavoratori è determinato in conformità a quanto prescritto dal codice del terzo settore.

Art. 11 Associati

1. Possono far parte dell'associazione le famiglie, le persone singole, le aggregazioni e gli enti del terzo settore senza scopo di lucro che si riconoscono nelle finalità dell'associazione. L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato.
2. Sono previste le seguenti categorie di associati:
 - a) **ORDINARIO**: sono tali le famiglie, le persone singole, le aggregazioni e gli enti del terzo settore senza scopo di lucro che si impegnano a promuovere e sostenere gli scopi dell'associazione.
 - b) **ONORARIO**: è conferito il riconoscimento di associato onorario dell'associazione a qualsiasi persona od organismo che abbia acquisito particolari benemeritenze relativamente alla promozione degli scopi dell'associazione. Questi non è tenuto al versamento della quota associativa annuale.
3. Le famiglie, gli organismi e gli enti del terzo settore associati devono indicare un proprio rappresentante persona fisica maggiorenne iscritta all'associazione.
4. Ai fini degli articoli che seguono con il termine "associato" si intendono tutte le tipologie sopra elencate.
5. Il numero degli associati, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.
6. Il numero di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro associati non può essere superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.

Art. 12 Ammissione

1. A FamigliAttiva ODV possono associarsi tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, età, razza, religione che si riconoscano negli obiettivi perseguiti dall'associazione.
2. L'ammissione degli associati ordinari viene deliberata dall'organo di amministrazione, previa presentazione di domanda scritta da parte del richiedente, e ha effetto all'atto del versamento della quota associativa. L'eventuale provvedimento di diniego, esaurientemente motivato, deve essere comunicato per iscritto all'aspirante rifiutato entro sessanta giorni dalla data della domanda di ammissione, salvo diverse disposizioni di legge.
3. La qualità di associato non è trasmissibile e sono espressamente escluse partecipazioni temporanee.



Art. 13

Diritti degli associati

1. Ogni associato gode degli stessi diritti ed è tenuto ai medesimi obblighi.
2. Gli associati di maggiore età, purché in regola con il pagamento della quota associativa e iscritti da almeno tre mesi, hanno diritto di partecipare alle riunioni dell'assemblea, di essere eletti negli organi dell'associazione, di eleggerli e di approvare il bilancio.
3. Gli associati di minore età, purché in regola con il pagamento della quota associativa e iscritti da almeno tre mesi, hanno diritto di partecipare alle riunioni dell'assemblea delegando un genitore, un tutore o qualcuno che ne faccia le veci, purché maggiorenne e riportato nel modulo di iscrizione, e di partecipare così alle votazioni per eleggere gli organi dell'associazione, per approvare il bilancio, ecc...
4. Gli associati hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto.
5. Gli associati hanno diritto ad essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata per l'associazione, secondo le modalità e limiti stabiliti, annualmente e preventivamente, dall'assemblea. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
6. Gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale hanno il diritto di esaminare i libri sociali, facendone richiesta al presidente o all'organo di amministrazione, prendendone diretta visione presso la sede dell'associazione.

Art. 14

Doveri degli associati

1. Gli associati svolgono l'attività a favore dell'associazione senza alcun fine di lucro.
2. Gli associati hanno l'obbligo di svolgere tutte le attività concordate in modo conforme agli scopi dell'associazione, ed esse sono fornite a titolo personale, volontario e gratuito.
3. Le prestazioni e le attività degli associati nell'ambito associativo sono rese con assoluta esclusione di ogni e qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato od autonomo ed ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale.
4. Il comportamento verso gli altri associati, nei confronti di quanti a diverso titolo partecipano alla vita associativa e all'esterno dell'associazione deve essere improntato all'assoluta correttezza e buona fede, lealtà e onestà.
5. Gli associati sono tenuti al versamento di una quota associativa annuale, per l'importo che sarà determinato annualmente dall'assemblea, su proposta dell'organo di amministrazione.
6. La quota associativa è intransmissibile e non è rivalutabile.

Art. 15

Recesso ed esclusione

1. La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni o esclusione.
2. Ciascun associato può in qualsiasi momento recedere dall'associazione dando comunicazione scritta al presidente o all'organo di amministrazione.
3. L'associato che contravvenga ai doveri indicati dal presente statuto, non ottemperi alle disposizioni regolamentari o alle deliberazioni dell'organo di amministrazione, svolga attività in contrasto o concorrenza con quella dell'associazione, può essere escluso con deliberazione motivata dell'organo di amministrazione e successiva comunicazione scritta inviata al domicilio dell'associato da escludere con raccomandata con ricevuta di ritorno.



4. A seguito di uno degli eventi di cui al presente articolo l'associato non è tenuto al versamento della quota associativa a decorrere dall'anno successivo; resta pertanto impregiudicato l'obbligo di versamento della quota per l'anno in cui si verifica l'evento.

Art. 16

Organi dell'associazione

1. Sono organi dell'associazione:
 - a) l'assemblea;
 - b) l'organo di amministrazione;
 - c) il presidente;
 - d) il Segretario, se nominato;
2. Ai componenti degli Organi dell'associazione di cui al comma 1) non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
3. Inoltre, qualora se ne verifichi la necessità, l'associazione può dotarsi anche di:
 - a) l'organo di controllo, se nominato;
 - b) il revisore legale dei conti, se nominato.

Art. 17

Composizione dell'assemblea

1. L'assemblea è composta da tutti gli associati in carica.
2. Per "associato in carica" si intende l'associato regolarmente iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi e in regola con il pagamento della quota associativa dell'anno qualora dovuta.
3. L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione oppure, in caso di sua assenza, dal vicepresidente o, in caso di assenza di entrambi, da persona designata dall'assemblea stessa.
4. Ciascun associato può rappresentare in assemblea al massimo altri tre associati, mediante delega scritta o inviata all'indirizzo email dell'associazione dal delegante utilizzando l'indirizzo email dichiarato nel modulo di iscrizione. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento in assemblea.
5. Considerando la natura e gli scopi dell'associazione è consentito agli associati, per lo svolgimento delle proprie prerogative in assemblea e l'espressione del diritto di voto in fase di elezione degli organi dell'associazione stessa, delegare uno qualsiasi dei componenti maggiorenni della propria famiglia, purché presente nel modulo di iscrizione.
6. La delega è presentata all'inizio dell'assemblea in forma scritta e firmata dall'associato delegante.
7. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
8. Ove necessario e possibile, è ammessa la partecipazione all'assemblea utilizzando strumenti di videoconferenza che permettano una corretta comunicazione bidirezionale fra l'assemblea fisica e i partecipanti remoti.

Art. 18

Convocazione dell'assemblea

1. L'assemblea si riunisce su convocazione del presidente.
2. Il presidente convoca l'assemblea con avviso scritto, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione, inviato ad ogni associato, con e-mail, lettera consegnata a mano o inviata per posta ordinaria, almeno dieci giorni prima della data di convocazione dell'assemblea. La



- convocazione può altresì essere affissa presso la sede sociale e/o pubblicata sul sito web dell'associazione e/o sulla sua pagina Facebook.
3. L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, entro e non oltre il 31 marzo.
 4. L'assemblea è convocata entro novanta giorni dalla scadenza del mandato degli organi dell'associazione, al fine di eleggere i nuovi organi.
 5. L'assemblea può essere convocata ogni qualvolta l'organo di amministrazione lo ritenga necessario o su richiesta motivata di almeno 1/3 (un terzo) degli associati; in questo caso l'assemblea dovrà aver luogo entro il mese successivo a quello della richiesta.

Art. 19

Validità, votazioni e deliberazioni dell'assemblea

1. Le votazioni avvengono, di regola, nominalmente per alzata di mano; le votazioni concernenti le elezioni degli organi sociali sono svolte su modulistica predisposta dall'organo di amministrazione e a scrutinio segreto.
2. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
3. L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione e delibera su altri argomenti di carattere straordinario con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto. L'assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio dell'associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto al voto.
4. Nel caso ci siano partecipanti in videoconferenza, questi possono partecipare alle votazioni per alzata di mano ma non a quelle a scrutinio segreto.

Art. 20

Verbalizzazione dell'assemblea

1. Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario o, in caso di sua mancanza, da un componente dell'assemblea. Il verbale è sottoscritto dal presidente o dal diverso soggetto che presiede l'assemblea ai sensi del comma 3. dell'articolo 17.
2. Il verbale può essere consultato da tutti gli associati che hanno il diritto di trarne copia.

Art. 21

Competenze dell'assemblea

1. L'assemblea ordinaria, con delibera:
 - a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - c) approva il bilancio;
 - d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - e) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
 - f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

- h) valuta l'opportunità di dotare l'associazione di un collegio dei probiviri, ed eventualmente ne elegge i componenti;
 - i) determina, su proposta dell'organo di amministrazione, l'importo della quota associativa annuale e i limiti di rimborso delle spese;
 - j) definisce le direttive d'ordine generale dell'associazione pronunciandosi sulle attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di competenza;
 - k) si esprime su ogni altro argomento, di carattere ordinario, sottoposto alla sua approvazione dall'organo di amministrazione;
 - l) approva gli eventuali regolamenti interni di cui l'associazione intende dotarsi;
 - m) decide sul trasferimento della sede dell'associazione;
3. L'assemblea straordinaria delibera:
- a) sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - b) sulle modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - c) su ogni altro argomento, di carattere straordinario, sottoposto alla sua approvazione dall'organo di amministrazione.

Art. 22

Organo di amministrazione

1. L'organo di amministrazione è composto, oltre che dal presidente dell'associazione, da quattro amministratori. Vengono eletti dall'assemblea degli associati e scelti tra le persone fisiche associate, ovvero indicate, tra i propri associati, dalle ODV associate, maggiorenni e in regola con il pagamento delle quote associative annuali, per un totale di cinque componenti.
2. In caso di dimissioni o decadenza di uno o più dei suoi componenti, l'organo di amministrazione è integrato attingendo dalla lista dei non eletti in base al numero dei voti ricevuti o, in mancanza di questi, tramite cooptazione nel rispetto di quanto stabilito al punto precedente; in caso di cooptazione, i sostituti restano in carica fino alla successiva riunione dell'assemblea degli associati.
3. L'organo di amministrazione si riunisce validamente con la presenza di almeno tre componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Ogni componente ha diritto ad un voto, in caso di parità nella votazione prevale quello del presidente o, in sua assenza, quello del vicepresidente; non è ammessa delega.
4. L'organo di amministrazione è convocato dal presidente con avviso scritto, inviato ad ogni componente, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione, con e-mail, lettera consegnata a mano o inviata con posta ordinaria, a tutti i componenti, almeno otto giorni prima della data stabilita per la riunione.
5. In caso d'urgenza l'organo di amministrazione può essere convocato, anche con preavviso inferiore ad otto giorni tramite e-mail o comunicazione telefonica.
6. Nella prima seduta successiva alla sua elezione, convocata dal presidente dell'associazione, l'organo di amministrazione elegge tra i propri componenti il vicepresidente.
7. Ove possibile, è ammessa la partecipazione alle riunioni dell'organo di amministrazione utilizzando strumenti di videoconferenza che permettano una corretta comunicazione bidirezionale fra i fisicamente presenti ed i partecipanti remoti.

Art. 23

Durata e funzioni dell'organo di amministrazione

1. I componenti eletti durano in carica per un periodo di due anni e sono rieleggibili; il loro incarico può essere revocato con delibera dell'assemblea.
2. L'organo di amministrazione svolge tutte le attività esecutive dell'associazione, rispettando le indicazioni di carattere generale definite dall'assemblea.



3. L'organo di amministrazione si riunisce almeno ogni tre mesi o quando ne facciano richiesta almeno due dei suoi componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
4. L'organo di amministrazione:
 - a) svolge tutte le funzioni che si riferiscono alla gestione dell'associazione e che sono necessarie al raggiungimento dei suoi scopi;
 - b) predispone il rendiconto consuntivo e il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, la relazione dell'attività svolta ed i programmi futuri;
 - c) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
 - d) approva le singole spese di carattere ordinario e amministra il patrimonio dell'associazione;
 - e) sottopone all'assemblea proposte di modifica dello statuto;
 - f) delibera l'ammissione dei nuovi associati;
 - g) provvede a ogni altra incombenza attribuitagli dall'assemblea, dallo statuto e da disposizioni legislative.
5. Nell'esecuzione dei propri compiti l'organo di amministrazione può farsi assistere da consulenti da esso nominati, nel numero massimo di cinque, i quali possono partecipare alle riunioni dello stesso senza diritto di voto.
6. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 24 **Il presidente**

1. Il presidente dura in carica due anni ed è rieleggibile.
2. Il presidente rappresenta l'associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano la stessa; in caso di assenza o impedimento è sostituito dal vicepresidente con gli stessi poteri.
3. Il presidente convoca e presiede l'assemblea e l'organo di amministrazione e ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori.
4. Il presidente sottoscrive i verbali dell'assemblea e dell'organo di amministrazione curandone la custodia presso la sede legale dell'associazione.
5. In caso di impossibilità e/o impedimento del presidente a svolgere le sue funzioni, esse sono assunte dal vicepresidente.
6. In caso di dimissioni o decadenza del presidente le sue funzioni sono assunte dal vicepresidente fino alla successiva riunione dell'assemblea degli associati, che provvederà ad eleggere il nuovo presidente che resterà in carica fino alla scadenza del mandato biennale dell'organo di amministrazione.
7. Il presidente dell'associazione è anche presidente dell'organo di amministrazione.

Art. 25 **Il segretario**

1. L'associazione può avere un segretario nominato dall'organo di amministrazione il quale coordina le attività associative e inoltre:
 - a) cura la verbalizzazione delle riunioni dell'organo di amministrazione e dell'assemblea;
 - b) provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro degli associati;
 - c) cura la tenuta e la conservazione degli atti dell'associazione;
 - d) è responsabile della corrispondenza dell'associazione;
 - e) provvede alla tenuta della contabilità, all'assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi nonché alla conservazione della documentazione relativa alle entrate e alle spese e degli inventari dei beni dell'associazione;



- f) svolge i compiti di economo ed esercita ogni altra funzione attribuitagli dal regolamento o conferitagli dall'organo di amministrazione o dal presidente.
2. Le mansioni di cui alle precedenti lettere e) e f) possono essere attribuite a un componente dell'organo di amministrazione che in forza di ciò assume le mansioni di tesoriere.

Art. 26

Organo di controllo

E' prevista la nomina di un Organo di Controllo, anche monocratico, nelle situazioni indicate all'Art. 30 del D. Lgs. 117/17.

Art. 27

Revisore legale dei conti

E' prevista la nomina di un Revisore Legale dei Conti o una società di revisione legale per i casi indicati dall'Art. 31 del D. Lgs. 117/17.

Art 28

Comitati tecnici

1. Per la gestione di particolari attività o progetti possono essere nominati dei comitati tecnici composti da associati competenti in particolari materie e disponibili a gestire queste attività.
2. I comitati tecnici possono essere composti da tre o cinque associati, fra i quali, di diritto, il presidente dell'associazione.
3. La nomina dei componenti dei comitati tecnici viene proposta dal presidente ed approvata dall'assemblea.
4. Tutti i componenti di tutti i comitati tecnici decadono al termine del mandato del presidente e dell'organo di amministrazione. Nuovi comitati tecnici, anche composti dagli stessi soggetti, possono essere ridefiniti a seguito dell'elezione di un nuovo presidente.

Art. 29

Collegio dei probiviri o collegio arbitrale

1. L'assemblea può provvedere, contestualmente all'elezione dell'organo di amministrazione, alla nomina del collegio dei probiviri, organo di garanzia interno, composto da tre associati, con il compito di dirimere le controversie che dovessero sorgere tra gli associati e/o tra essi e l'associazione.
2. L'incarico di componente del collegio dei probiviri è incompatibile con la carica di presidente e/o componente dell'organo di amministrazione.
3. I probiviri giudicano *ex bono et aequo*, senza formalità di procedura alcuna.
4. Delle riunioni e delle decisioni del collegio dei probiviri devono essere redatti i relativi verbali, trascritti su apposito libro e sottoscritti da tutti i componenti del collegio stesso.
5. Nel caso in cui l'assemblea non abbia provveduto alla nomina del collegio dei probiviri, qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra gli associati e/o tra essi e l'associazione è devoluta all'esclusiva competenza di un collegio formato da tre arbitri, i quali giudicheranno *ex bono et aequo* senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro sessanta giorni dalla nomina.
6. Gli arbitri di cui al comma 5. sono nominati, uno da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di presidente, dai primi due, scegliendo fra gli associati in carica. L'arbitrato si svolge presso la sede legale dell'associazione.



Art. 30
Regolamento interno

1. Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto o di gestione di particolari progetti possono essere eventualmente disposte con uno o più regolamenti interni elaborati dall'organo di amministrazione ed approvati dall'assemblea.

Art. 31
Bilancio consuntivo e preventivo

1. L'esercizio dell'associazione ha durata annuale con decorrenza primo gennaio e termine trentuno dicembre di ogni anno.
2. I bilanci consuntivo e preventivo sono redatti dall'organo di amministrazione e depositati presso la sede sociale dell'associazione almeno quindici giorni prima dell'assemblea che dovrà approvarli. Copia dei bilanci può essere chiesta da ogni associato in regola con il pagamento della quota annuale.
3. Nel bilancio debbono essere indicati i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.
4. I bilanci consuntivo e preventivo devono essere sottoposti all'assemblea per la loro approvazione entro il 31 marzo di ciascun anno.
5. Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 4.
6. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del codice del terzo settore, l'associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Art. 32
Scioglimento

1. L'associazione si estingue per delibera dell'assemblea secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c.:
 - a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
 - b) quando ha un numero degli associati è inferiore al limite di legge;
 - c) per le altre cause di cui all'art. 27 c.c..
2. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altri enti di terzo settore nei termini previsti dall'art. 9 del D. Lgs. 117/17.
3. Si richiamano gli articoli 49 e 50 del codice del terzo settore in materia di "Estinzione o scioglimento dell'ente" e "Cancellazione e migrazione in altra sezione".

Art. 33
Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dallo statuto trovano applicazione le norme di cui al codice del terzo settore (D.Lgs. 117/2017), le disposizioni del codice civile, le leggi in materia nonché di eventuali regolamenti interni dell'associazione.

Art. 34
Disposizioni transitorie



